

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 53

Programmi di commercializzazione(programma 3.2.1.)

- 1.** Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1995.
- 2.** Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.